



D.L. 73/2018: Sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari

A.C. 764

Dossier n° 1 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 9 luglio 2018

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	764
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	3
Date:	
emanazione:	22 giugno 2018
pubblicazione in G.U.:	22 giugno 2018
presentazione:	22 giugno 2018
assegnazione:	22 giugno 2018
scadenza:	21 agosto 2018
Commissione competente :	Il Giustizia
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il decreto-legge in esame reca disposizioni straordinarie e urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione del tribunale penale e della procura della Repubblica di Bari. Come specificato nella relazione illustrativa del provvedimento, l'intervento si è reso necessario a seguito della dichiarata inagibilità – da parte del comune di Bari (provvedimento del 31 maggio 2018) - degli immobili adibiti a tali uffici giudiziari. Fondamento dell'adozione del decreto è quindi l'oggettiva impossibilità di celebrazione delle udienze penali derivante dalla sopravvenuta indisponibilità dei luoghi di svolgimento delle stesse. La predetta relazione illustrativa precisa altresì, in merito all'ambito temporale di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge, che le stesse coprono «un arco temporale limitato, necessario a consentire che l'amministrazione porti a termine le iniziative già in corso per la individuazione e la effettiva utilizzazione di uno o più immobili da adibire a sede degli uffici giudiziari che attualmente ne sono sprovvisti».

Il provvedimento consta di **tre** articoli.

L'**articolo 1, comma 1**, stabilisce fino al 30 settembre 2018, la sospensione:

- dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari;
- del corso della prescrizione. E' infatti fatta salva l'applicazione dell'art. 159 c.p. che prevede la sospensione della prescrizione in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare sia imposta da una particolare disposizione di legge;
- dei termini di durata delle indagini preliminari;
- dei termini previsti dal codice processuale penale a pena di inammissibilità e di decadenza;
- dei termini per la presentazione di reclami e impugnazioni.

Il **comma 2 dell'articolo 1** contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera:

- per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato);
- per la convalida dei sequestri.

Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera:

- in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo;

nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare. Si ricorda che l'art. 61 c.p.p. estende i diritti e le garanzie dell'imputato alla persona sottoposta alle indagini preliminari; conseguentemente, la sospensione non opera altresì per gli indagati in stato di custodia cautelare. Solo in relazione a questi soggetti, peraltro, il comma 2 fa salve le previsioni dell'art. 2, comma 1, della legge n. 742 del 1969 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) consentendo la sospensione dei termini tra il 1° e il 31 agosto 2018 (periodo feriale), sempre che gli imputati o i loro difensori non decidano di rinunciarvi.

Infine, è stabilito che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di **criminalità organizzata e terrorismo**.

L'**articolo 2** del decreto riguarda la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 3** contiene la norma relativa all'entrata in vigore.

Tipologia del provvedimento

Si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, presentato dal Governo alla Camera.

Il provvedimento risulta corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ma non della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); in proposito la relazione illustrativa segnala che per il provvedimento ci si è avvalsi della possibilità di esenzione dalla predisposizione dell'AIR, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del DPCM n. 169 del 2017, in ragione della limitatissima durata temporale del provvedimento, dell'esiguità del numero di destinatari, dell'assenza di risorse pubbliche impiegate dal provvedimento (l'articolo 2 prevede infatti una clausola di invarianza finanziaria), e dell'assenza di impatto sugli assetti concorrenziali del mercato.

Si ricorda che il DPCM n. 169 del 2017, che reca il nuovo regolamento sull'AIR, sulla verifica di impatto della regolamentazione (VIR) e sulle consultazioni, ha introdotto una specifica disciplina dell'AIR nei decreti-legge; tale disciplina è semplificata rispetto a quella generale e prevede un'articolazione dell'analisi in: individuazione dei problemi da affrontare; definizione degli obiettivi; individuazione dei possibili destinatari; quantificazione dei principali impatti.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

L'[art. 49 del decreto-legge n. 189/2016](#) (c.d. Decreto terremoto Italia centrale) reca disposizioni relative alla sospensione dei procedimenti civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini e del corso della prescrizione nei tribunali dell'area interessata dal terremoto, con riferimento ai procedimenti penali pendenti alla data del 24 agosto 2016 (data del primo sisma).

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge - emanato al fine di consentire lo svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale - si compone di **un solo articolo di carattere sostanziale** che reca un **contenuto limitato e circoscritto** in quanto, per le finalità sopra richiamate, prevede, al comma 1, la sospensione fino al 30 settembre 2018 dei processi penali in qualsiasi fase e grado essi si trovino e dei termini stabiliti dal codice di procedura penale per le indagini preliminari e per la relativa udienza preliminare; dei termini previsti in materia di inammissibilità e decadenza e di quelli fissati per la proposizione di impugnazioni o reclami; conseguentemente, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, è sospeso anche il corso della prescrizione; il comma 2 disciplina le relative eccezioni

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Per quanto concerne la chiarezza e proprietà della formulazione del testo, appaiono meritevoli di approfondimento i seguenti aspetti:

- il comma 1 dell'articolo 1, nello stabilire una sospensione di termini e del corso della prescrizione per i procedimenti penali pendenti, **non specifica a quale data** gli stessi debbano risultare pendenti; in proposito la relazione illustrativa afferma che precisa che l'intento del Governo è di riferirsi «ai processi pendenti nel corso del periodo di sospensione», evidentemente includendo anche i procedimenti sopravvenuti all'entrata in vigore del decreto-legge, mentre l'analoga sospensione prevista dall'articolo 49 del decreto-legge n. 189 del 2016 in occasione degli eventi sismici del 2016 fa riferimento a una data precisa (il 24 agosto 2016, giorno del primo sisma);

il comma 2 dell'articolo 1, nel contemplare alcune eccezioni alla sospensione dei procedimenti e dei termini prevista dal comma 1, non fa riferimento al compimento di atti ai quali occorre procedere con **massima urgenza**, quali ad esempio l'incidente probatorio, a differenza di quanto previsto in analoghi precedenti provvedimenti (si veda ad esempio l'articolo 49 del decreto-legge n. 189/2016), nonché, in via generale, per quanto concerne la sospensione nel periodo feriale, dall'articolo 2 della legge n. 742 del 1969.

Con riferimento ad entrambe le disposizioni appare opportuno valutare se la loro formulazione non risulti suscettibile di provocare difficoltà interpretative e di attuazione.